

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

Codice CIG: 7991734B84

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di sorveglianza delle strutture dell'Opera Universitaria site in via della Malpensada a Trento e controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie S. Bartolameo

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito "Opera") ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 24 maggio 1991, 9 con sede in Trento, (TN) via della Malpensada 82/A codice fiscale 80003390228 rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN), il 09/12/1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (di seguito denominata "Società") con sede in viale Trento, 49/B Rovereto (TN), C.F. e P. IVA 01647350220, rappresentata dal legale rappresentante FELLIN PAOLO, nato a Trento il 20 luglio 1959 e domiciliato - per la carica - in Rovereto presso la sede legale della Cooperativa, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore dell' Opera n. del luglio 2019 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 1

Opera affida a ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE che accetta, il servizio di sorveglianza delle strutture dell'Opera Universitaria site in via della Malpensada a Trento e controllo degli accessi alle strutture sportive delle residenze universitarie S. Bartolameo. L'importo complessivo del contratto ammonta ad Euro 45.300,00 (quarantacinquemilatrecento/00) oltre ad IVA nella misura di legge ed è di seguito dettagliato: Euro 44.394,00.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge ed Euro 906,00.= (novecentosei/00) oltre ad I.V.A. per oneri della sicurezza. Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 2

La durata dell'appalto è fissata in 3 (tre) mesi a decorrere dal 1 (uno) agosto 2019 (duemiladiciannove) con scadenza fissata pertanto al 31 (trentuno) ottobre 2019 (duemiladiciannove) salvo il diritto di recesso e risoluzione da parte dell'Opera ai sensi degli articoli. 12 e 13 del capitolato allegato al presente contratto.

ART. 3

La Società, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. La Società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-

A tale scopo la Società deve comunicare a Opera tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

ART. 4

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine La Società dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla

Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Società si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 5

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 17.

Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente (SPLIT PAYMENT).

ART. 6

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Società, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 7

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via

esclusiva il Foro di Trento.

ART. 8

Costituiscono parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale e il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Società che vengono allegati al presente contratto.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

ART. 9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge statale e provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

ALISEI S.C.S.

OPERA UNIVERSITARIA

DI TRENTO

Dott. Paolo Fellin

dott. Paolo Fontana

Firmato digitalmente